



ORIGINALE

ASSESSORATO ALL'IGIENE DELLA CITTA'
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
UDP "Gestione rifiuti"

Consiglio

Proposta di deliberazione prot. n. 4 del 28/10/2010
Categoria Classe
Fascicolo
Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 245

OGGETTO: azioni connesse all'entrata in vigore dal 1° gennaio 2011 del divieto di distribuire ai consumatori per l'asporto delle merci sacchetti (cosiddetti "shopper") non biodegradabili che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e proposta al Consiglio di introduzione del relativo sistema sanzionatorio.

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il giorno 23 OTT. 2010

nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 23 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa IERVOLINO RUSSO

P

ASSESSORI:

SABATINO SANTANGELO

ASSENTE

PASQUALE BELFIORE

P

LUIGI SCOTTI

P

PASQUALE LOSA

P

GIOIA M. RISPOLI

P

AGOSTINO NUZZOLO

ASSENTE

MICHELE SAGGESE

P

NICOLA ODDATI

ASSENTE

DIEGO GUIDA

ASSENTE

MARCELLO D'APONTE

P

ALFREDO PONTICELLI

P

GENNARO NASTI

P

PAOLO GAETANO GIACOMELLI

P

GIULIO RICCIO

P

MARIO RAFFA

P

MARIA GRAZIA PAGANO

P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza SINDACO DR. ROSA IERVOLINO RUSSO

Partecipa il Segretario del Comune o/p: GAETANO GIACOMELLI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
GAETANO GIACOMELLI

La Giunta Comunale, su proposta dell'assessore all'Igiene della città Paolo Gaetano Giacomelli e dell'assessore all'Ambiente Gennaro Nasti:

Premesso che:

- il termine previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per giungere al definitivo divieto a decorrere dal 1° gennaio 2010 della commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili è stato prorogato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, al 1° gennaio 2011;

- da tale data sull'intero territorio nazionale - in adempimento della normativa tecnica UNI EN 13432, promossa dall'Unione Europea, circa il divieto di utilizzazione di sacchi non biodegradabili, e degli artt. 179 e 180 del decreto legislativo 152/2006 che richiamano i principi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e dell'articolo 181, che introduce il concetto di riduzione dello smaltimento finale attraverso forme di riutilizzo e reimpiego -, sarà vietato l'utilizzo di sacchi per asporto non biodegradabili, detti anche shopper o buste;

- da quella data, quindi, così come emerge dalla letteratura scientifica sull'argomento, si avranno diversi distinti vantaggi ambientali:

1. ci sarà una forte riduzione nel consumo di fonti energetiche non rinnovabili in quanto non sarà più necessario per produrre le circa 200mila tonnellate di sacchi di polietilene distribuiti annualmente in Italia, pari ad almeno 20 miliardi di sacchi, impiegare circa 3milioni di tonnellate di petrolio, mentre sarà necessario per produrre la stessa quantità di sacchi biodegradabili all'incirca 150mila tonnellate di mais e 300mila tonnellate di olio di girasole;
2. si riduce la quantità di sacchi non biodegradabili che si trasformano in rifiuto in quanto i rifiuti solidi urbani, non recuperabili sono abitualmente conferiti nei relativi cassonetti, e successivamente deposti in discarica, all'interno di sacchetti in polietilene che quindi si trasformano in rifiuto;
3. si eliminerà l'abbandono indiscriminato di tali sacchi nell'ambiente terrestre, fluviale e lacustre, sia come contenitori di rifiuti solidi urbani, sia come contenitori vuoti, che determina costi di bonifica ingenti in capo alle singole amministrazioni competenti, nonché un potenziale danno ambientale difficile da affrontare e, in taluni casi, impossibile da debellare anche nel lungo periodo.

Considerato che:

- è di primario interesse del comune di Napoli, anche in ragione della particolare situazione che la città vive in tema di smaltimento di rifiuti, che a partire dal 1° gennaio 2011 non vengano distribuiti più sul territorio cittadino sacchi per l'asporto che non siano biodegradabili e che quindi conseguentemente vadano previste adeguate sanzioni per l'inadempimento;

- con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 22 febbraio 2006 è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- recependo i criteri della normativa europea e nazionale, l'articolo 4, comma 1, del Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti prevede che "il comune di Napoli adotta iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti";

- il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, inoltre, prevede all'articolo 5, che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, la città di Napoli si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio;

- il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti all'art. 47 stabilisce il sistema sanzionatorio per le inosservanze dello stesso;

- l'articolo 183, comma 1, lett f) del decreto legislativo 152/2006, così come novellato dall'articolo 2 del decreto legislativo 4/2008, ripropone la definizione di raccolta differenziata della frazione organica come segue: "la frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati".

Osservato che:

- la richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che il programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci doveva essere definito dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per l'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno per giungere al definitivo divieto a decorrere dal 1° gennaio 2010, poi prorogato come detto al 1° gennaio 2011;
- la mancata adozione del detto programma non impedisce alle amministrazioni locali di mettere in atto azioni propedeutiche per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci che non risultino biodegradabili;
- in assenza del programma ministeriale che avrebbero dovuto definire un percorso che avrebbe dovuto portare alla progressiva riduzione della produzione dei sacchetti non biodegradabili appare senz'altro legittimo l'intervento del comune di Napoli che esercitando le funzioni già previste all'articolo 4 del Regolamento comunale per la Gestione del ciclo integrato dei rifiuti intende introdurre a seguito del divieto posto dalla legge a far data dal 1° gennaio 2011, adeguate sanzioni per la distribuzione dei sacchetti cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera" non biodegradabili da parte delle attività commerciali nei confronti dei consumatori per l'asporto delle merci.


Ritenuto che in ragione di quanto sopra occorra:

- dar corso ad ogni azione nei confronti delle categorie commerciali interessate e dei consumatori per comunicare che dal 1° gennaio 2011 vigerà il divieto per gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività in sede fissa o su area pubblica, nonché per i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, di distribuire, a titolo gratuito o a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper") non biodegradabili che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- adeguare il regime sanzionatorio, integrando l'art. 47 del Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con la previsione di una specifica sanzione da euro 25,82 a euro 154,94 per la distribuzione o vendita ai consumatori dei sacchetti non biodegradabili a far data dal 1° gennaio 2011.

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei consigli comunali.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

il dirigente dell'unità di progetto Gestione dei rifiuti
Pasquale Spalico



IL SEGRETARIO COMUNALE



Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono riportate

CON VETI UNANIMI

DELIBERA

1. Dare mandato ai competenti servizi dell'amministrazione, d'intesa con Asia Napoli spa, di condurre ogni azione nei confronti delle categorie commerciali interessate e dei consumatori in relazione al disposto della legge 296/2006 che prevede che dal 1° gennaio 2011 vigerà il divieto per gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività in sede fissa o su area pubblica, nonché per i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, di distribuire, a titolo gratuito o a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

DELIBERA ALTRESI'

2. Proporre al Consiglio di integrare l'art. 47 del Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti prevedendo una sanzione da euro 25,82 a euro 154,94 per la distribuzione o vendita ai consumatori dei sacchetti non biodegradabili a far data dal 1° gennaio 2011.

Il dirigente dell'UDP "Gestione rifiuti"
Pasquale Spalico

Il coordinatore del
dipartimento Ambiente
Giuseppe Pulli

L'assessore all'Igiene della città
Paolo Giacomelli

L'assessore all'Ambiente
Gennaro Nasti

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

RRS

IL CAPOGRUPPO COMUNICAZIONE GENERALE



5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 28/10/2010 AVENTE AD OGGETTO:
azioni connesse all'entrata in vigore dal 1° gennaio 2011 del divieto di distribuire ai consumatori per l'asporto delle merci sacchetti (cosiddetti "shopper") non biodegradabili che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e proposta al Consiglio di introduzione del relativo sistema sanzionatorio.
ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente dell'UdP "Gestione Rifiuti" esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
Favorevole. Il presente atto non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate.

Napoli, 28/10/2010

Il Dirigente dell'U.D.P.
Gestione Rifiuti
Dr. Pasquale Solice

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

6

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA PROT. N. 4 DEL 28.10.2010	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE RIFIUTI
------------------------------------	-------------------------------------

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE IL.....N.....

Sulla scorta dell'istruttoria dell'Ufficio proponente:

letto il parere di regolarità tecnica nel quale il dirigente esprime parere "FAVOREVOLE" e dichiara che *"Il presente atto non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate"*;

atteso che, secondo quanto indicato nella parte narrativa, sottoscritta con dichiarazione di responsabilità dal dirigente, con la presente delibera:

- da un lato, si dà atto della vigenza nell'ordinamento italiano dal 1° gennaio 2011 del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci e della necessità di dargli la necessaria diffusione tra gli interessati;
- dall'altro, contestualmente, si propone al Consiglio di "adeguare il regime sanzionatorio, integrando l'art. 47 del Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con la previsione di una specifica sanzione da € 25,82 a € 154,94 per la distribuzione o vendita ai consumatori dei sacchetti non biodegradabili";

preso atto delle motivazioni e delle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, da cui tra l'altro risulta che dal rispetto del divieto in parola deriveranno diversi e distinti vantaggi ambientali che gioveranno in special modo alla nostra città per la sua specifica sofferenza in tema di smaltimento dei rifiuti;

visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) con cui sono stati recepiti i dettami della norma UNI EN 13432 e, in specie, l'avvio, dall'anno 2007, del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non risultino biodegradabili (comma 1129) e la prescrizione della data del 1 gennaio 2010 come termine per l'introduzione del definitivo divieto alla detta commercializzazione (comma 1130);

visto il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78. con cui il termine di cui sopra è stato prorogato al 1 gennaio 2011;

sul presupposto che l'integrazione oggetto della proposta al Consiglio sia coerente al sistema sanzionatorio disegnato dal vigente Reg.to per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

ribadito che la responsabilità sulla regolarità tecnica - con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta alla specifica normativa di settore, alla congruità delle scelte rispetto alle finalità proprie dell'Amministrazione - è assunta dal dirigente;

spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive ai fini dell'adozione del provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano Virtuoso

[Handwritten signature] 28-10-10

VISTO:
11/10/10
RRS

G.F./divieto uso sacchetti non biodegradabili - UDP "Gestione Rifiuti"

17

Deliberazione di G.C. n. 1775 dell. 8/XI/10 composta da n. 7 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine , separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 7.... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 1775.. del 8/XI/10...

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario Responsabile

(1) ~~Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.~~

(2) ~~La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.~~